

que staccare il precetto esecutivo nel modo usuale (cioè in doppio esemplare, di cui uno per il debitore e l'altro per il creditore). In conformità a questo modo di agire dev'essere anche fare le inserzioni nel registro delle esecuzioni, vale a dire che ciascuna delle esecuzioni promosse verso condebitori, dovrà essere specialmente annotata in una delle finche orizzontali del detto registro e munita di un numero d'ordine distinto (Ved. anche Archiv. Vol. 2, pag. 372 cifra 5).

Ne consegue che, allorquando si procede simultaneamente contro più condebitori (non aventi un rappresentante comune), debbono calcolarsi per ciascuno di essi le spese ordinarie di registrazione, di spedizione e di notificazione o consegna del precetto esecutivo (cioè fr. 1,50 o 80 cent., secondo che l'importo dell'esecuzione superi, o meno, la somma di fr. 100).

L'alea finale dell'art. 8 della Tariffa, su cui si fondano alcuni Uffici per stabilire il conto delle spese in casi di simil natura e che è così concepito: «per ogni copia in più di due esemplari, fr. 0,10», non trova qui alcuna applicazione; esso si riferisce ai casi previsti all'art. 153, al. 2, LE e F nei quali, oltre gli esemplari del precetto esecutivo spiccati ad uso del debitore e del creditore, havvene ad allestire altri ancora per uso di terzi.

Abbiamo stimato opportuno di portare quanto sopra a vostra conoscenza, perchè è possibile che fra gli Uffici di esecuzione sottoposti alla vostra sorveglianza, regni pure il dubbio sulla questione di sapere come debbano interpretarsi ed applicarsi le disposizioni surriferite; e se effettivamente ciò fosse, vi preghiamo di impartire ai detti Uffici, le istruzioni necessarie.

10. N. 20 del 20 febbraio 1907.

Conservazione degli atti di esecuzione.

Da diverse Autorità cantonali di vigilanza fummo interpellati a più riprese, per quale spazio di tempo gli Uffici di esecuzione sono tenuti di conservare gli atti esecutivi (domande di esecuzione, originali dei verbali di pignoramento e di realizzazione ecc.), nonchè la corrispondenza concernente le esecuzioni ed i fallimenti di cui gli Uffici hanno avuto da occuparsi.

Crediamo quindi opportuno di dilucidare la questione in via di circolare.

A nostro modo di vedere, la legislazione federale esige che i documenti sopraindicati vengano custoditi durante 10 anni dalla chiusura dell'esecuzione o del fallimento relativo. Decorso

questo spazio di tempo, gli Uffici li potranno distruggere, a meno che l'Autorità cantonale competente non abbia stabilito uno spazio di tempo maggiore (per es. per i verbali di vendita di beni stabili). E inoltre la distruzione non potrà avvenire che qualora i libri di contabilità e di controllo e i processi verbali di fallimento, propriamente detti, esistano ancora e possano in certo qual modo sostituire i documenti sopraindicati.

Vogliate ritenere la presente circolare come un'istruzione a sensi dell'art. 15, al. 3, LE e F e darne cognizione agli Uffici di E e F sottoposti alla vostra sorveglianza.

11. N. 24. del 12 luglio 1909.

Un ricorso deciso di recente ci fornì l'occasione di constatare gli inconvenienti che risultano dal fatto che a' sensi dell'art. 283 LE e F dopo che venne steso l'inventario degli oggetti vincolati al diritto di ritenzione, il locatore è bensì in obbligo di promuovere esecuzione entro un termine determinato, ma nessuna disposizione legale l'obbliga, ove la esecuzione sia stata sospesa in seguito ad opposizione del debitore, di promuovere azione in riconoscimento del credito, ossia del diritto di ritenzione. Ci siamo potuti convincere che non si tratta in ciò di una omissione volontaria del legislatore, ma di una vera e propria lacuna che la Camera Esecuzioni e Fallimenti è chiamata a colmare in virtù dell'art. 15 LE e F, ispirandosi alla tendenza ed alla volontà del legislatore. Il quale scopo può essere facilmente raggiunto dichiarando applicabili al caso, in analogia dell'art. 283 e in quanto ciò sembri necessario, le disposizioni sul sequestro dell'art. 278, al. 2 e 4. (Ved. Racc. Uff. Ed. spec. 12 n° 32).

L'allestimento di un inventario avendo per effetto di togliere al debitore la facoltà di disporre degli oggetti inventariati anche quando il diritto di ritenzione non fosse materialmente fondato, non è giusto di permettere che questo stato di cose si protragga indefinitamente a comodo del creditore, ingenerando gli stessi inconvenienti che si producono coll'esecuzione del sequestro. Al debitore va fornito invece un mezzo per provocare il più sollecitamente possibile una decisione del giudice sul diritto di ritenzione contestato mediante opposizione al precetto esecutivo, senza di che lo stato d'indisponibilità di beni inventariati potrebbe prolungarsi dal creditore, nonostante l'opposizione, fino a chiusura del fallimento, senza che intervenga qualsiasi esame oggettivo sui diritti pretesi dal creditore. Il che equivarrebbe a compromettere gli interessi del debitore in modo assolutamente ingiustificato.

Procedura relativa ai diritti di ritenzione.

Questo modo di vedere fu manifestato dal legislatore col l'art. 283, nel quale si esige che il creditore abbia a promuovere esecuzione entro un breve termine, partendosi appunto dal riflesso che gli effetti dell'inventario verrebbero spontaneamente a cadere nel caso di inosservanza del termine. Nella legge tale sanzione trovasi però menzionata solo in modo imperfetto, avendo il legislatore ommesso evidentemente di tener calcolo della situazione risultante dall'impossibilità di continuare l'esecuzione in caso di opposizione da parte del debitore.

*Il disposto dell'art. 278, al. 2, LE e F deve perciò applicarsi, in analogia all'art. 283, nel senso che il debitore è in diritto di chiedere dal creditore, la cui esecuzione in realizzazione del pegno è stata sospesa in seguito ad opposizione, che abbia a promuovere azione in riconoscimento del credito, ossia del suo diritto di ritenzione od a richiedere il rigetto dell'opposizione entro un termine di 10 giorni da fissarsi dall'Ufficio, e che in caso di non ammissione della domanda in rigetto, abbia ad agire nell'istesso termine di 10 giorni nelle vie della procedura ordinaria, sotto comminatoria che la non osservanza di questi termini avrà per conseguenza la perenzione dell'inventario e di tutti i suoi effetti.*

La grande importanza pratica della questione e lo stato d'incertezza che regna sulla materia, in seguito alle decisioni contraddittorie delle Autorità di vigilanza, ci hanno indotti a portare questi principî a conoscenza delle Autorità di vigilanza e degli Uffici di esec., perchè abbiano ad uniformarsi in avvenire.

#### 12. N. 26 del 20 ottobre 1910.

Continuazione di un'esecuzione sospesa con opposizione, allorchè il giudizio di rigetto dell'opposizione è stato reso in altro Cantone.

Abbiamo avuto recentemente occasione di esaminare, se nei casi in cui il rigetto dell'opposizione venne pronunciato in un altro Cantone, l'esecuzione debba continuarsi senz'altro su istanza del creditore, o solo dopo aver dato campo al debitore di far valere i mezzi di opposizione di cui all'art. 81 al. 2 LE e F. (Ved. decisione 4 ottobre 1910 sul ricorso Waldhorn, Racc. Uff. Ed. spec. 13, n° 44).

La seconda soluzione venne da noi adottata. In presenza di un giudizio prolatò in un altro Cantone, l'art. 81 al. 2 LE e F dà facoltà all'opponente di contestare la competenza del giudice che l'ha pronunciato, o la regolarità della citazione, o la legalità della sua rappresentanza. Per salvaguardare questo diritto, è necessario che il debitore sia posto di nuovo nella possibilità di opporre queste eccezioni.

Approfittando dell'occasione, abbiamo fissato come segue la procedura da seguire in simili casi: Quando l'Ufficio riceverà l'istanza di proseguire un'esecuzione, in base ad un giudizio reso in un altro Cantone a stregua dell'art. 79 LE e F dovrà, contemporaneamente all'intimazione dell'avviso di pignoramento o prima della comminatoria del fallimento avvertire il debitore che è in sua facoltà di opporre entro 10 giorni una delle eccezioni previste all'art. 81 al. 2, a mezzo di una dichiarazione verbale o scritta all'Ufficio. Se il debitore oppone una di queste eccezioni in termine utile, l'Ufficio ne informerà immediatamente il creditore e l'esecuzione rimarrà sospesa fino a che quest'ultimo abbia ottenuto dal giudice del foro dell'esecuzione un giudizio di rigetto che dichiari infondata l'eccezione opposta. Se invece, il debitore non oppone una delle eccezioni summenzionate, oppure se non lo fa se non dopo decorso il termine di dieci giorni, si riterrà questo suo modo di agire come un atto di rinuncia e l'Ufficio darà seguito al pignoramento o notificherà la comminatoria di fallimento, appena spirato il termine di dieci giorni.

Vogliate dar conoscenza di queste istruzioni alle Autorità inferiori di vigilanza ed agli Uffici di Esec. del vostro Cantone coll'invito ad uniformarsi in avvenire.

#### 13. N. 27 del 1° novembre 1910.

Già antecedentemente abbiamo dichiarato (vedi sent. RU, Ed. spec. 10, n° 4) essere obbligo del creditore sequestrante chiedere il proseguimento dell'esecuzione, onde trasformare in pignoramento definitivo la partecipazione provvisoria ad un pignoramento operato su richiesta di un altro creditore, a sensi dell'art. 281, al. 1, LE e F. Poco fa, abbiamo avuto campo di decidere la questione, entro qual termine debba essere presentata la domanda di pignoramento del creditore sequestrante. La questione, che la legge non risolve espressamente, ha un interesse pratico nel caso, in cui il debitore si sia opposto all'esecuzione ed obblighi con ciò il creditore a ricorrere alla via giudiziaria.

Tenendo conto dello spirito della legge, e per salvaguardare gli interessi delle parti ed evitare inutili lungaggini, abbiamo ammesso, applicando per analogia l'art. 278 LE e F, che il creditore sequestrante dovrà chiedere il pignoramento entro giorni dieci da calcolarsi da quello in cui si trovi effettivamente in grado di richiedere il proseguimento dell'esecuzione. Se il debitore ha fatto opposizione, il creditore sequestrante

Termine per l'insinuazione delle domande di proseguimento dell'esecuzione da parte del creditore sequestrante.